

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3492 del 27/07/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO E VOLTURA Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5657 del 23/10/2017 per lo stabilimento di commercio legnami e pannelli per falegnameria ed edilizia sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3610 del 27/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisette LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO E VOLTURA Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5657 del 23/10/2017 per lo stabilimento di commercio legnami e pannelli per falegnameria ed edilizia sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5657 del 23/10/2017, ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LEGNAMI E MATERIALI EDILI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio legnami e pannelli per falegnameria ed edilizia sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Nota Prot. Com.le 24554 del 26/10/2017.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Visto che in data 31/01/2020 è stata presentata al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone richiesta di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, acquisita al Prot. Com.le 2275 e da Arpaie al PG/2019/20284 del 07/02/2020, in favore di LA LEGNAMI S.R.L. con sede legale in Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106 (C.F./P.IVA 00124290404) e contestuale domanda di modifica sostanziale con riferimento al seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 6202 del 24/03/2020, acquisita da Arpaie ai PG/2020/45908-46847 del 25/03/2020 e del 27/03/2020, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni, anche in merito all'impatto acustico;

Dato atto che, a seguito di concessione proroga, in data 21/05/2020 e 23/07/2020, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 9123 e da Arpaie ai PG/2020/76227-106468 del 26/05/2020 e del 23/07/2020;

Atteso che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 13138 del 16/07/2020, acquisita da Arpaie al PG/2020/102806, il Responsabile dell'endoprocedimento SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *“Vista la presentazione da parte della ditta in oggetto del documento denominato “Valutazione di impatto acustico” presentato successivamente ad integrazione dell'istanza, pervenuto all'Ente mediante p.e.c. in data 21/05/2020 ed assunto al protocollo comunale al n° 9123/2020, con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d' Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/07/2020, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario:

- **volturare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5657 del 23/10/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LEGNAMI E MATERIALI EDILI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio legnami e pannelli per falegnameria ed edilizia sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Nota Prot. Com.le 24554 del 26/10/2017, **in favore di LA LEGNAMI S.R.L., con sede legale in Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106 (C.F./P.IVA 00124290404)**;

- **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale succitata, come segue:

- **sostituzione dell'Allegato A vigente con Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e, la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **VOLTURARE** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5657 del 23/10/2017, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LEGNAMI E MATERIALI EDILI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio legnami e pannelli per falegnameria ed edilizia sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Nota Prot. Com.le 24554 del 26/10/2017, **in favore di LA LEGNAMI S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106 (C.F./P.IVA 00124290404).**

2. Di **AGGIORNARE**, la sopraccitata Determinazione come segue:

- **sostituzione dell'Allegato A vigente con Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5657 del 23/10/2017.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5657 del 23/10/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-5657 del 23/10/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 26/10/17 prot. n. 24354 a LEGNAMI E MATERIALI EDILI srl.

Con l'istanza di voltura e modifica sostanziale di AUA in oggetto, oltre alla voltura dell'AUA sopracitata rilasciata a LEGNAMI E MATERIALI EDILI srl, viene richiesto anche quanto di seguito riportato:

- trasformazione dell'edificio precedentemente adibito a magazzino in nuovo reparto produttivo (capannone 2), nel quale saranno spostati alcuni macchinari per la lavorazione del legno, che rimarranno comunque collegati alla emissione E1 "Taglio/piallatura/levigatura/finitura", che non subirà modifiche nei parametri e sistemi di abbattimento;
- inserimento di un nuovo macchinario (centro di taglio) nel capannone 2, i cui effluenti verranno convogliati alla emissione E1;
- inserimento della nuova emissione E3 "Impregnatura perline" nel nuovo capannone 2;
- inserimento delle emissioni E4, E5 ed E6 derivanti da n. 3 impianti termici civili da 34 kW ciascuno alimentati a metano.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione del fatto che trattasi di modifica sostanziale dello stabilimento già autorizzato mediante l'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale sopraindicata.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con nota PG/2020/23684 del 13/02/20, tenuto conto che le modifiche prospettate dalla Ditta riguardano, oltre alla voltura dell'AUA sopracitata, anche l'inserimento della nuova emissione E3 "Impregnatura perline", che sarà ubicata in un nuovo edificio, non ricompreso nello stabilimento attualmente autorizzato, ha richiesto al Comune di Savignano sul Rubicone, di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia della nuova attività da svolgere nel nuovo edificio, con gli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot.n. 4114 del 24/02/20 acquisita al prot. PG/2020/30107 del 25/02/20 il Settore Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Savignano sul Rubicone ha fatto pervenire le proprie valutazioni, di seguito riportate:

"In riferimento alla Vostra istanza pratica Sinadoc n. 5148/2020 del 13/02/2020, si precisa quanto segue:

-La presente verifica è inerente la "compatibilità urbanistico-edilizia con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati, per l'attività ubicata in via Pietà n. 106 a Savignano sul Rubicone"

- Le norme del R.U.E. APPROVATO prevedono per l'area in oggetto:

• ZONA A13-1 TESSUTI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI MANIFATTURIERI TERZIARI - normata dall'art. 4.9.1 delle NTA:

Per quanto sopra rappresentato si ravvisa pertanto LA CONFORMITA' DELL'INTERVENTO con le N.T.A. del RUE attualmente vigente, riscontrando pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell'attività produttiva denominata "LA LEGNAMI srl", con attività ubicata in via Pietà' n. 106 a Savignano sul Rubicone.

Si precisa inoltre che per l'attività in oggetto questo Comune ha rilasciato CERTIFICATO di CONFORMITA' EDILIZIA e AGIBILITA' n. 99/2018 in data 28/12/2018".

Con nota PG/2020/78607 del 29/05/2020 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpa Servizio

Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota del 26/06/20 prot. n. 2020/159249/P acquisita al protocollo Arpae PG/2020/92215 il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ha espresso il parere di seguito riportato:

“... In considerazione anche della collocazione dell'insediamento in zona artigianale, si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae — Servizio Territoriale.

Visto l'elenco delle industrie insalubri contenuto nel D.M. 5 settembre 1994;

Accertato che l'attività sopraindicata è inserita nel predetto elenco al n. 5 gruppo C delle industrie insalubri di Seconda Classe, si propone di emettere il relativo Decreto di Classificazione”.

Con nota PG/2020/105210 del 22/07/2020 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate - La ditta svolge attività di lavorazione, commercio legnami e pannelli per falegnameria ed edilizia, e in particolare svolge attività di:

- taglio, piallatura, trattamento di verniciatura impregnante con prodotti naturali su travi lamellari in legno morbido e duro;
- taglio, piallatura, trattamento di verniciatura impregnante con prodotti naturali su perline;
- fresatura e finitura di pavimentazioni in legno duro;
- taglio e spezzatura di pannelli in legno morbido.

Considerazioni - Per quanto riguarda il punto di emissione E1 (già autorizzato con Det. Am.2017-5657), dove si svolgono le attività di taglio/piallatura/levigatura/finitura, la ditta dichiara che interverrà con modifiche solo sui condotti, inserendo e spostando macchine da taglio e lavorazione del legno, e non sulla potenzialità dell'impianto già autorizzato e viene confermato che l'impianto di abbattimento (filtro a maniche) è dotato di pressostato differenziale e che vengono eseguite ispezioni settimanali registrate nell'apposito registro. Gli inquinanti sono costituiti da polveri a 10 mg/Nmc.

Quindi vengono confermati gli stessi limiti e prescrizioni già autorizzato con Det. Am.2017-5657.

Per quanto riguarda il punto di emissione E2 (già autorizzato con Det. Am. 2017-5657) dove si svolge l'attività denominata *tunnel impregnazione travi*, la ditta dichiara che non vi sono modifiche al punto di emissione; la macchina impregnatrice a spruzzo ad acqua delle travi in legno è dotata di un impianto di aspirazione formato da n. 2 cappe di aspirazione regolabili, posizionate in testa ed in coda al corpo macchina, dotate di pannelli filtranti in materiale acrilico.

Si evidenzia che in relazione agli impianti di abbattimento per le polveri, nel capitolo 3 dei criteri Criaer non si prevedono questa particolare tipologia di pannelli filtranti, ma in relazione al particolare tipo di impregnante utilizzato, non si evidenziano criticità nel merito.

Nella autorizzazione in vigore erano stati imposti limiti per polveri/ nebbie oleose pari a 10 mg/Nmc, non specifici per il criterio criaer sopra riportato. Quindi vengono confermati gli stessi limiti e prescrizioni già autorizzato con Det. Am.2017-5657.

EMISSIONE E3 NUOVA IMPREGNANTE PERLINE - Al punto di emissione E3 sono convogliati i fumi provenienti da 3 cappe collegate al un sistema di aspirazione vapori un impianto denominato K149 Sarmax che permette di impregnare, asciugare e impaccare semilavorati in legno a profilo costante e sottile dette “perline”.

Le perline vengono depositate singolarmente su un caricatore automatico a 3 vie che, tramite carenati e rulliere, le porta all'impregnatrice, dalla quale possono essere prelevate immediatamente e caricate automaticamente in un magazzino verticale. In base alla documentazione presentata (scheda di sicurezza della sostanza denominata Naturalya sb) ed alla dichiarazione della ditta le sostanze emesse sono esclusivamente sostanze organiche che si volatilizzano in seguito all'essiccamento indotto dall'aria calda. Si rimanda al SAC la valutazione nel merito dell'applicazione di un limite per polveri/nebbie oleose come precedentemente prescritto per l'emissione E2.

Si rimarca il fatto che se viene utilizzata esclusivamente la materia prima indicata dall'azienda, dalla scheda di sicurezza non si evince la presenza di COV; quanto si libera a livello di vapore ed odore deriva esclusivamente dalla volatilizzazione per essiccazione di vapori d'acqua e di olio di lino e altre essenze eventualmente

presenti. L'opportunità di installare l'aspirazione localizzata deriva esclusivamente dalla volontà di estrarre, dall'ambiente di lavoro, detti vapori ed essenze.

Stante la situazione sopra riportata l'emissione E3 potrebbe ricadere nella voce sfiati/ricambi di aria previsti nel punto 5 dell'articolo 272 del Dlgs 152/06.

Se il SAC vorrà mantenere la caratterizzazione dell'emissione di cui ad E2, pertanto le caratteristiche ed i limiti di emissione saranno quelli di seguito riportati.

Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri /nebbie oleose	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	Annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo monitoraggio annuale della nuova emissione E3;
- effettuare la messa a regime emissione E3.

Il responsabile dell'endo-procedimento ha ritenuto di non considerare l'emissione E3 come uno sfiato e ricambio di aria escluso dall'applicazione del Titolo I della Parte Quinta del Dlgs 152/06 sulla base di quanto definito dall'art. 272 comma 5 dello stesso decreto, dal momento che in tale emissione possono essere presenti oltre al vapore acqueo anche inquinanti quali le sostanze organiche che si volatilizzano in seguito all'essiccamento indotto dall'aria calda (olio di lino e altre essenze eventualmente presenti) come indicato nella relazione tecnica di Arpa Servizio Territoriale sopra riportata e come indicato dalla Ditta nel quadro emissivo dell'emissione E3.

Il responsabile dell'endo-procedimento ha ritenuto inoltre necessario indicare che la Ditta dovrà procedere alla messa in esercizio delle emissioni E1 ed E2 entro tre anni dalla data di rilascio della precedente autorizzazione, avvenuto in data 26/10/2017, in relazione a quanto prescritto al punto 3. del paragrafo C. dell'Allegato A di tale autorizzazione e visto che ad oggi tali emissioni non risultano essere state ancora messe in esercizio.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, del parere del Comune di Savignano sul Rubicone, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della AUA da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 26/10/17 prot. n. 24354 a LEGNAMI E MATERIALI EDILI srl, e dalla documentazione allegata all'istanza di voltura e modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 31/01/20 P.G.N. 2275, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI N. E4, E5, E6 - CALDAIE RADIANT MOD. RAIN R1K 34, 34 kW ciascuna alimentate a metano relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di commercio e lavorazione legnami e pannelli per falegnameria ed edilizia, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – TAGLIO/PIALLATURA/LEVIGATURA/FINITURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – IMPREGNATURA DI TRAVI

Impianto di abbattimento: filtro a celle in fibra sintetica

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – IMPREGNATURA PERLINE

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. E1 ed E2 entro il 26/10/2020**, cioè entro tre anni dalla data di rilascio della precedente autorizzazione avvenuto in data 26/10/17, in quanto si tratta di **emissioni già autorizzate ma non ancora messe in esercizio**; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. E3 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- La Ditta deve comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Savignano sul Rubicone la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle emissioni N. E1, E2 ed E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni N. E1, E2 ed E3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. E2 ed E3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Il monitoraggio periodico annuale alla **emissione N. E1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 10. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. E1**, come richiesto al precedente punto 9.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.